

ATTO COSTITUTIVO

"Associazione 'Ntinna a mari Cefalù – APS"



In data 02 maggio 2025, presso la sede di Via dei Casali, n. 2, ubicata in Cefalù (PA), alle ore 18.00, si sono riunite le seguenti persone:

1. D'ANNA SALVATORE, GIANFRANCO, nato Cefalù (PA) il 11/05/1972, residente a Cefalù (PA), cittadino italiano, codice fiscale DNNSVT72E11C421Z;
2. GUGLIUZZA SANDRO, nato a Cefalù (PA) il 01/01/1983, residente a Cefalù (PA), cittadino italiano, codice fiscale GGLSDR83A01C421Z;
3. BROCATO GIOVANNI, nato a Cefalù (PA) il 22/08/1962, residente a Cefalù (PA), cittadino italiano, codice fiscale BRCGNN62M22C421M;
4. BIONDO SILVESTRE, nato a Cefalù (PA) il 18/03/1971, residente a residente a Cefalù (PA), cittadino italiano, codice fiscale BNDSVS71C18C421S;
5. PROVENZA GIUSEPPE, nato a Cefalù (PA) il 29/03/1985, residente a Cefalù (PA), cittadino italiano, codice fiscale PRVGPP85C29C421P;
6. AQUIA GIUSEPPE nato a Cefalù (PA) il 30/03/1960, residente a Cefalù (PA), cittadino italiano, codice fiscale QAUGPP60C30C421F;
7. DIMARCO TOBIA nato a Cefalù (PA) il 13/012007, residente a Cefalù (PA), cittadino italiano, codice fiscale DMRTBO07A13C421M.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Gugliuzza Sandro il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. D'Anna Salvatore, Gianfranco quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il numero degli associati fondatori risulta di n. 7 (sette) persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo degli associati dell'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta avente la seguente denominazione "Associazione 'Ntinna a mari Cefalù - APS", da ora in avanti denominata anche solo "Associazione".

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Cefalù (PA) all'indirizzo Via dei Casali, n. 2 risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

L'utilizzo della qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pertanto, da tale momento, potrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha come finalità conservare, preservare, tramandare, valorizzare le antiche tradizioni marinare di Cefalù (PA), con particolare riferimento alla manifestazione plurisecolare della 'Ntinna a mari che si svolge annualmente a Cefalù (PA), ormai da tempo immemorabile, nel mese di Agosto, in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Salvatore.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D. M. 19 Maggio 2021, n. 107.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, in linea con le attività di interesse generale sopra individuate, intende:

- promuovere e sviluppare ogni iniziativa e manifestazione di carattere culturale, sportivo, artistico, turistico, tendente alla conservazione e valorizzazione della 'Ntinna a mari di Cefalù e delle tradizioni legate alla gente di mare cefalutana;
- dare vita a manifestazioni, sagre, spettacoli, mostre, concorsi, studi, convegni, seminari per approfondire e incrementare le tradizioni marinare di Cefalù;
- sviluppare e diffondere la conoscenza della tradizionale 'Ntinna a mari di Cefalù attraverso tutti i media e tutti i mezzi di comunicazione a disposizione.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività di interesse generale e secondarie, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e delle Linee Guida approvate con D. M. del 9 giugno 2022.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione dell'Associazione sia composto da 3 a 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

1. Presidente: D'Anna Salvatore, Gianfranco;
2. Vice - Presidente: Gugliuzza Sandro;
3. Segretario: Provenza Giuseppe;
4. Consigliere: Brocato Giovanni;
5. Consigliere: Biondo Silvestre.

ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2025. I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

L'Associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 28 (ventotto) articoli che si allega al presente atto costitutivo perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cefalù, 02 maggio 2025

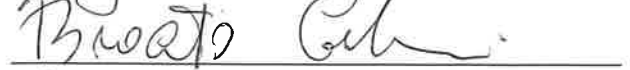
Salvatore D'Anna



Sandro Gugliuzza



Giovanni Brocato



Silvestre Biondo



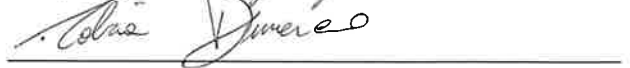
Giuseppe Provenza



Giuseppe Aquia



Tobia Dimarco



STATUTO

“Associazione ‘Ntinna a mari Cefalù - APS”

Titolo I - Costituzione, denominazione, attività e finalità

ART. 1 - Costituzione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (denominato “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche e integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta avente la seguente denominazione “Associazione ‘Ntinna a mari Cefalù - APS”, da ora in avanti denominata anche solo “Associazione”, che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in via dei Casali, n. 2, nel comune di Cefalù (PA). La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Palermo, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità previste dal presente statuto.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o dell'acronimo “APS”

La qualifica di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS” potrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo se l'Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del D. Lgs. 117/2017, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Titolo II - Attività esercitate

ART. 3 - Finalità

L'Associazione ha come finalità conservare, preservare, tramandare, valorizzare le antiche tradizioni marinare di Cefalù (PA), con particolare riferimento alla manifestazione plurisecolare della 'Ntinna a mari che si svolge annualmente a Cefalù (PA), ormai da tempo immemorabile, nel mese di Agosto, in occasione dei festeggiamenti in onore del SS. Salvatore.

Art. 4 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati:

1. Attività di interesse generale;
2. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale.

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione, inoltre, può esercitare e organizzare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, in linea con le attività di interesse generale sopra individuate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- promuovere e sviluppare ogni iniziativa e manifestazione di carattere culturale, sportivo, artistico, turistico, tendente alla conservazione e valorizzazione della 'Ntinna a mari di Cefalù e delle tradizioni legate alla gente di mare cefalutana;
- dare vita a manifestazioni, sagre, spettacoli, mostre, concorsi, studi, convegni, seminari per approfondire e incrementare le tradizioni marinare di Cefalù;
- sviluppare e diffondere la conoscenza della tradizionale 'Ntinna a mari di Cefalù attraverso tutti i media e tutti i mezzi di comunicazione a disposizione.

Titolo III - Gli Associati

ART. 7 - Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Presidente. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 (sessanta) giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il socio può, infatti, sempre presentare, in qualsiasi momento, le dimissioni dall'associazione, comunicando per iscritto al Presidente. Il socio che si dimette, per qualsiasi motivo, non può mai chiedere la restituzione della quota associativa o delle altre somme versate all'Associazione per la partecipazione alle attività. La quota sociale è, inoltre, intrasmissibile.

ART. 8 - Diritti degli Associati

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività associative e di essere informati sulle attività dell'Associazione;
- b) a votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- c) di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy;
- e) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9 - Doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) rispettare le decisioni degli organi sociali;
- c) rispettare le finalità dell'Associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 10 - Perdita della qualifica di Associato

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea, così come riportato nell'articolo 24 del Codice civile, per gravi motivi, come ad esempio:

- a) mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- b) azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'Associazione;

- c) condotta che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa;
- d) morosità nel pagamento della quota associativa.

ART. 11 - Sostenitori

Sono sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che intendono promuovere, sostenere e valorizzare le attività associative e contribuire alla realizzazione di manifestazioni e/o di altre iniziative associative attraverso contribuzioni volontarie a favore dell'Associazione, anche qualora siano discontinue nel tempo.

I sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea, ma sono informati periodicamente sulle attività dell'Associazione.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

ART. 12 - Gli organi sociali

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 117/2017, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 14 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- a) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- c) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 15 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o in delega.

Qualora validamente costituita l'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione, lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 (tre) e rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 17 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, ogniqualevolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, viene sostituito dal Vice - Presidente in ogni sua attribuzione.

Titolo V – Funzionamento e Amministrazione

Art. 18 - Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia

pubblici che privati. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

Agli associati e agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

ART. 19 - Le risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di tesseramento degli associati;
- ricavato delle attività dell'Associazione;
- contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- contributi di Enti Pubblici e privati;
- convenzioni con Enti Pubblici;
- gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- proventi della gestione del patrimonio;
- erogazioni liberali;
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 - Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Entro i primi 4 (quattro) mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 - Il personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. 117/20147, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Titolo VI - Disposizioni varie e Finali

ART. 25 - I libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata al Presidente ed autorizzata dal Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 (quindici) giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Gli associati possono, inoltre, ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Art. 28 - Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Giuseppe Provenza

Il Presidente

Salvatore D'Anna

Statuto Associazione "Ntinna a mari Cefalù - APS

REGISTRATO A TERMINI IMERESE IL 12-05-2023

AL NUMERO 203 3 DELLA SERIE D'ATTI PRIVATI.

ESATTI EURO 200,00

LA FUNZIONARIA

Gloria

(*) Firma su